

Regolamento della Consulta degli studenti dell'Istituto musicale "R. Goitre"

TITOLO I DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La consulta degli Studenti dell'Istituto musicale "R. Goitre" di Vallo della Lucania è organo elettivo di rappresentanza degli studenti, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 132/2003 e dell'art. 30 dello Statuto dell'Istituto.

Art. 2 – Composizione e durata

1. La consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
 2. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Gli studenti della Consulta eletti fanno parte del Consiglio Accademico.
 3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
 4. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
 5. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.
 6. La Consulta degli studenti resta in carica tre anni e può essere riconfermata consecutivamente una sola volta.
 7. Per la modalità di elezione dei rappresentati riferirsi all'allegato A parte integrante del presente documentario.
 8. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei rappresentante/i eletto/i, l'incarico è affidato allo/agli studente/i immediatamente successivo/i in graduatoria. In caso di rinuncia di questi ultimi, o qualora le condizioni per essere rappresentati siano nel frattempo venute meno o non vi siano persone in graduatoria, si procede ad elezione suppletiva, come stabilito nell'allegato A.
-

Art. 3 – Funzioni e attività

1. La Consulta può esprimere pareri, indirizzare richieste e formulare proposta agli organi di governo dell'Istituto musicale con particolare riferimento:
 - alla programmazione dell'offerta formativa;
 - all'organizzazione e alle dotazioni didattiche, di strutture e infrastrutture necessarie alle attività formative;
 - ai servizi per gli studenti;
 - alle questioni relative al diritto di studio e mobilità internazionale.
 2. La Consulta promuove l'integrazione e la comunicazione tra gli studenti.
-

TITOLO II FUNZIONAMENTO

Art. 4 – Cariche interne

1. La Consulta elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, un Presidente e un Segretario.
 2. Ogni componente esprime una preferenza per ogni carica. È eletto Presidente il candidato che consegua la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta né in prima né in seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità al ballottaggio prevale il candidato che è stato eletto come rappresentante con il numero di voti più alto, in caso di ulteriore parità viene considerata discriminante la maggiore anzianità di iscrizione e, subordinatamente, la maggiore anzianità anagrafica.
 3. È eletto Segretario il candidato con maggioranza relativa di preferenze. In caso di parità dopo due turni di votazione si procede al ballottaggio secondo i criteri già espressi per l'elezione del Presidente.
-

Art. 5 – Il Presidente

1. Convoca, presiede e modera le sedute ordinarie e straordinarie della Consulta;
 2. Stabilisce l'ordine del giorno delle sedute della Consulta;
 3. Convoca, presiede e modera le Assemblee degli studenti;
 4. Cura i rapporti con eventuali comitati studenteschi, anche esterni all'Istituto.
-

Art. 6 – Il Segretario

1. Verbalizza le sedute della Consulta, ne conserva i documenti relativi all'attività e ne cura la pubblicità degli atti;
 2. Verifica e predispone la documentazione per le riunioni della Consulta.
-

Art. 7 – Convocazione delle sedute

1. La Consulta si riunisce almeno due volte all'interno di un anno accademico oppure quando ne faccia richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi componenti, in tal caso il Presidente è tenuto alla convocazione della Consulta entro cinque giorni lavorativi, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
 2. La convocazione è disposta dal Presidente e contiene l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta (individuato all'interno dell'Istituto) ed è notificata ai Consiglieri con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data della stessa.
 3. In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere comunicata dopo il termine previsto dal precedente punto, purché non oltre le ventiquattro ore precedenti l'orario fissato per la seduta.
 4. Le riunioni possono essere svolte ai sensi dell'art. 31 dello Statuto dell'Istituto musicale in collegamento Videoconferenza (Skype, Zoom, Meet, ecc.) a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al Segretario di verbalizzare adeguatamente gli eventi della seduta della Consulta;
 - sia consentito a tutti la partecipazione alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
-

Art. 8 – Ordine del giorno

1. La consulta, con una richiesta scritta presentata da almeno un terzo dei componenti, può richiedere l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno.
 2. La documentazione relativa alla riunione, così come eventuali integrazioni, sono messe a disposizione presso sede idonea ventiquattro ore prima della riunione stessa e rese disponibili all'inizio della riunione.
-

Art. 9 – Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute della Consulta sono valide:
 - in prima convocazione se e fino a che ad esse sia presente la maggioranza dei componenti in carica;
 - in seconda convocazione se e fino a che ad esse sia presente almeno un terzo dei componenti.

2. Le delibere sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
-

Art. 10 – Assemblea degli studenti

1. L'Assemblea degli studenti è convocata almeno una volta all'anno e con almeno una settimana di preavviso.
 2. La convocazione dell'Assemblea viene affissa all'Albo dell'Istituto e ne indica l'ordine del giorno, la data e il luogo (individuato all'interno dell'Istituto).
 3. L'Assemblea degli studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti all'inizio della seduta, un Segretario verbalizzante.
 4. All'Assemblea degli studenti tenuti a partecipare tutti gli studenti dell'Istituto.
 5. La votazione delle delibere è per alzata di mano o per esplicita richiesta da parte di uno soltanto tra gli eventi diritto al voto, a scrutinio segreto.
 5. Le riunioni possono essere svolte ai sensi dell'art. 31 dello Statuto dell'Istituto musicale in collegamento Videoconferenza (Skype, Zoom, Meet, ecc.) a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al Segretario di verbalizzare adeguatamente gli eventi della seduta dell'Assemblea;
 - sia consentito a tutti la partecipazione alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
-

Art. 11 – Cessazione anticipata della carica di rappresentante in Consulta

1. La cessazione della carica di rappresentante degli studenti si verifica nel caso in cui:
 - il componente della Consulta abbia completato il proprio percorso di studio;
 - il Presidente della Consulta accetti le dimissioni presentate in forma scritta da parte di uno dei componenti della Consulta.
 2. Nel caso si verificano i suddetti casi si procede all'integrazione del/i posto/i resisi vacante/i mediante le procedure prescritte nell'art. 5 dell'Allegato A. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza a fine mandato della Consulta. Nel caso in cui la cessazione riguardi un rappresentante designato dalla Consulta in Consiglio Accademico o in Consiglio di Amministrazione si procede rispettivamente ai sensi dell'art. 13 comma e dall'art. 14 comma del presente Regolamento.
-

TITOLO III

PROCEDURE DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DEL GOVERNO

Art. 12 – Generalità

1. Ai sensi dello Statuto dell'Istituto musicale la Consulta degli studenti designa i propri rappresentanti all'interno degli organi di governo nel numero di:
 - uno in seno al Consiglio di Amministrazione;
 - uno in seno al Consiglio Accademico.
 2. Il termine del mandato nel Consiglio Accademico e di Amministrazione decorre alla scadenza dell'organo in cui il rappresentante è stato designato. I Consiglieri pertanto restano in carica anche in caso di scadenza della Consulta fino al termine del proprio mandato, salvo il venir meno dei requisiti necessari alla funzione di rappresentante degli studenti.
-

Art. 13 – Designazioni per il Consiglio Accademico

1. Le candidature per il Consiglio Accademico devono essere presentate al Segretario della Consulta che le trasmette alla Consulta stessa.
 2. La designazione del rappresentante per il Consiglio di Accademico avviene tramite scrutinio segreto tra le candidature proposte. Ciascun componente della Consulta può esprimere un massimo di una preferenza. Il nominativo che riceve il maggior numero di voti viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e in casi di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
 3. Sono eleggibili tutti gli studenti dell'Istituto musicale che possiedono gli stessi requisiti richiesti dall'Allegato A al presente Regolamento per essere candidati a far parte della Consulta.
 4. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei designato/i, l'incarico è affidato allo/agli studente/i immediatamente successivo/i in graduatoria. In caso di rinuncia, qualora essi siano impossibilitati o non vi siano candidati in graduatoria, si procede ad una nuova designazione.
-

Art. 14 – Designazioni per il Consiglio di Amministrazione

1. Le candidature per il Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Segretario della Consulta che le trasmette alla Consulta stessa.
2. La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione avviene tramite scrutinio segreto tra le candidature proposte. Ciascun componente della Consulta può esprimere un massimo di una preferenza. Il nominativo che riceve il maggior numero di voti viene designato come rappresentante in

- seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e in casi di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
3. Sono eleggibili tutti gli studenti dell'Istituto musicale che abbiano compiuto 18 anni e che possiedono gli stessi requisiti richiesti dell'Allegato A al presente Regolamento per essere candidati a far parte della Consulta.
 4. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei designato/i, l'incarico è affidato allo/agli studente/i immediatamente successivo/i in graduatoria. In caso di rinuncia, qualora essi siano impossibilitati o non vi siano candidati in graduatoria, si procede ad una nuova designazione.
-

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Trasparenza

1. La Consulta degli Studenti imposta la propria condotta secondo i criteri di trasparenza dei processi decisionali, della pubblica degli atti e dell'imparzialità.
 2. I verbali delle sedute vengono affissi all'albo o all'apposita bacheca della Consulta.
 3. Nella bacheca dell'Istituto musicale i verbali devono essere mantenuti per un numero di giorni non inferiore a dieci.
-

Art. 16 – Trattamento dati personali

**Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati- GDPR)**

1. Si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D. Lgs. n. 33/2013 e del D. lgs 50/2016, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sia nell'albo pretorio che nella sezione "Regolamento", per ragioni di pubblicità e trasparenza e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell'istruzione della presente procedura e dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione dei concorrenti. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate, all'Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione

Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Istituto Musicale "R. Goitre", con sede in via Angelo Raffaele Passaro, 57, 84078 – Vallo della Lucania (SA).

Art. 17 – Vigenza e modifiche del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.P.R. n. 132/2003, sentito il Consiglio Accademico, è adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento vengono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta sentito il Consiglio Accademico, queste vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.


Vallo della Lucania, 07/11/2020

Istituto Musicale "R. Goitre"
Ente Accreditato alla Regione Campania N° 2687
Via Mons. Nicodemo, 2 / 4
84078 VALLO della LUCANIA
PIVA 05595960658

F.to

Il Presidente dell'Istituto musicale "R. Goitre"

Nome e cognome



PROCEDURE ELETTORALI

Art. 1 – Indicazione delle elezioni

1. In via ordinaria il Presidente, con un proprio decreto, indice almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato della Consulta le elezioni per il rinnovo della stessa.
 2. Il decreto di indizione delle elezioni dovrà indicare:
 - il numero di candidati da eleggere;
 - i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
 - il termine di presentazione delle candidature;
 - data, sede e orario di votazione.
 3. Il decreto di indizione delle elezioni viene affisso all'Albo d'Istituto e pubblicato sul sito Internet dell'Istituto musicale.
 4. In caso di rinuncia o cessazione da parte di uno o più componenti della Consulta degli studenti, il Presidente provvederà ad integrare la stessa attingendo alla graduatoria dei non eletti.
Laddove non vi siano candidati risultati non eletti o vi sia indisponibilità o impossibilità a subentrare in carica, il Presidente indirà elezioni suppletive da svolgersi entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione dalla carica.
-

Art. 2 – Elettorato

1. L'elettorato spetta a tutti gli studenti dell'Istituto musicale iscritti ai corsi di studio sperimentali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
 2. L'elenco dei nominativi degli aventi diritto al voto viene redatto e affisso all'Albo d'Istituto dall'Amministrazione dieci giorni prima della data prevista per le elezioni.
-

Art. 3 – Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate alla Segreteria dell'Istituto musicale unitamente ad autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità entro e non oltre il termine indicato dal decreto in indizione delle elezioni.
 2. L'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità dei candidati e affigge all'Albo d'Istituto l'elenco dei candidati idonei.
 3. Il Presidente convoca, almeno una settimana prima delle votazioni, un'Assemblea degli studenti dedicata alla presentazione delle candidature.
-

Art. 4 – Commissione elettorale

1. Il Presidente nomina un'apposita commissione elettorale costituita da tre componenti individuati tra il personale non docente.
 2. La commissione elettorale deve avere al suo interno almeno un Assistente Amministrativo.
 3. La commissione elettorale nomina al suo interno un Presidente e un Segretario.
 4. La commissione elettorale ha il compito:
 - di garantire il rispetto del presente Regolamento;
 - di acquisire l'elenco degli aventi diritto al voto;
 - di controllare la regolarità delle schede elettorali che il Presidente provvede a vidimare apponendovi il timbro dell'Istituto musicale e la propria firma;
 - di assicurare il funzionamento del seggio elettorale;
 - di garantire la regolarità e la segretezza delle operazioni di voto;
 - di garantire la regolarità delle operazioni pubbliche di scrutinio;
 - di redigere il relativo verbale attestante l'esito delle votazioni.
-

Art. 5 – Modalità delle operazioni di voto

1. Il voto è libero, anonimo e segreto, e deve essere espresso personalmente. Nel caso in cui un'elettore presenti disabilità che lo renda impossibilitato a votare autonomamente, potrà ricorrere al voto assistito da persona di sua fiducia.
2. L'Amministrazione provvede alla predisposizione del materiale necessario per l'insediamento del seggio elettorale e per il regolare svolgimento delle votazioni.
3. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, viene consegnata una scheda con i nominativi dei candidati presentati in ordine alfabetico e stampati con carattere identico. All'atto del ricevimento della scheda l'elettore, per poter votare, appone la firma sull'elenco degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui lo stesso non risulti presente nell'elenco suddetto sarà cura dell'Amministrazione (con priorità sull'ordinaria amministrazione) provvedere a sanare, previa verifica del possesso dei requisiti, la posizione dell'elettore ai fini dell'espressione del voto.
4. Ciascun elettore può esprimere al massimo due preferenze.
5. Il voto viene espresso tracciando una "X" sui nominativi dei candidati prescelti.
6. La scheda, una volta chiusa, viene inserita in apposita urna.
7. La scheda è considerata bianca qualora non vi sia apposto alcun segno da parte dell'elettore.
8. La scheda è considerata nulla qualora sia diversa da quelle predisposte dalla commissione elettorale, se priva di validazione o se palesemente deteriorata.
9. Il voto è considerato nulla qualora:
 - sia espresso con modalità difformi da quelle contemplate nel presente allegato al regolamento;
 - la scheda presenti segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso da quelli previsti al comma 5 del presente articolo;
 - la scheda contenga preferenze per un numero di candidati superiore al numero stabilito;
 - non sia univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Art. 6 Scrutinio, proclamazione e nomina degli eletti

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.
 2. Al termine delle stesse si procede al conteggio delle schede nell'urna, il cui numero totale deve risultare uguale al numero dei votanti pena la nullità della votazione stessa.
 3. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto il candidato più anziano in termini di iscrizione o, subordinatamente, con maggiore anzianità anagrafica.
 4. Al termine delle operazioni di scrutinio la commissione trasmette il verbale al Presidente il quale dispone la pubblicazione dei risultati delle elezioni mediante affissione all'Albo d'Istituto e pubblicazione sul sito internet dell'Istituto musicale, unitamente alla graduatoria.
 5. Trascorsi i termini per il ricorso previsti dalla normativa vigente, il Direttore procede alla proclamazione degli eletti.
-